



## COMUNE DI PLESIO

PROVINCIA DI COMO

Via Alla Grona, 85 22010 PLESIO (CO) P.I.:00500500137

Tel. 0344/37065 e-mail: [ragioneria@comune.plesio.co.it](mailto:ragioneria@comune.plesio.co.it)

pec: [comune.plesio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.plesio@pec.regione.lombardia.it)

Decreto Sindacale n. 1 del 12.05.2022

OGGETTO: Proroga dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa al servizio Edilizia Privata e lavori pubblici.

### IL SINDACO

Richiamato il decreto Sindacale n. 3 del 10.05.2019 con il quale veniva attribuito l'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa al servizio Edilizia Privata e lavori pubblici al geom. Fabio Sala, Cat. C4, nato a Como il 25.11.1981, per il periodo dal 15.05.2019 fino al 14.05.2022;

Dato atto che, pertanto, necessita provvedere all'attribuzione dell'incarico di Posizione organizzativa in scadenza il 14 maggio 2022 relativa al suddetto servizio;

Atteso che:

- il Comune di Plesio non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D, ai sensi del Ccnl 31.03.1999;
- nell'ambito del Servizio Edilizia Privata e lavori pubblici non sono presenti dipendenti in possesso della categoria D, sicché l'assegnazione dell'incarico nell'area delle posizioni organizzative non risulta immediatamente e direttamente effettuabile ai sensi della normativa citata sopra;
- l'articolo 15, comma 6, del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018 consente espressamente di assegnare l'incarico nell'area delle posizioni organizzative *ad interim* ad altri dipendenti già incaricati come posizione organizzativa;
- la misura dell'incarico *ad interim* è, pertanto, considerata in via generale il rimedio più diretto e opportuno a una situazione di carenza di personale in servizio dotato della categoria professionale necessari ai fini dell'assegnazione dell'incarico nell'area delle posizioni organizzative, perché, in un ente come questo, consente di rispettare l'obbligo di

attribuire le funzioni di responsabile di servizio a dipendenti di categoria D in via esclusiva, come previsto dagli articoli 13, comma 2 e 17, comma 1, del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018;

- tuttavia, l'assegnazione dell'*interim* garantisce continuità dell'azione amministrativa e anche la necessaria competenza professionale tale da garantire efficienza, efficacia e correttezza operativa solo a condizione che il destinatario disponga:

a) di una competenza professionale tecnica oggettivamente compatibile con le capacità e le cognizioni proprie del titolare della responsabilità del servizio;

b) di una struttura che, in ogni caso, possa comunque supportarlo in modo continuativo ed efficace, considerando che l'incarico *ad interim* di per sé non consente ovviamente una continuativa messa a disposizione della direzione del servizio oggetto dell'*interim* delle risorse lavorative dell'incaricato;

- nel caso di specie, la vacanza del responsabile del Servizio Edilizia Privata e lavori pubblici non risulta sia possibile rimediare mediante il ricorso all'incarico *ad interim*, per le seguenti ragioni:

a) che nessuno dei responsabili è in possesso di un titolo di studio utile per la concreta gestione operativa di un Servizio avente evidenti necessità di cognizioni specialistiche e tantomeno di esperienza lavorativa minima per poter comunque condurre con competenza la struttura;

b) di un bagaglio di esperienza lavorativa minimo per poter comunque condurre con competenza le attività, visto che nessuno dei due potenziali destinatari dell'*interim* si è mai interessato direttamente di progettazione o direzione lavori in materia di protezione civile;

c) dei requisiti previsti per poter svolgere la funzione di Rup, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2. risulta evidente che per dirigere un Settore nel quale si svolgono attività relative ai lavori pubblici chi è chiamato alla sua direzione deve possedere competenze non inferiori o comunque comparabili con quelle di chi è chiamato a svolgere la funzione di Rup, considerando, per altro, che la ristretta dotazione organica impone anche al vertice organizzativo di operare direttamente come Rup per alcuni appalti.

2. si verte, pertanto, nell'ipotesi in cui risulta impossibile attribuire ai dipendenti di categoria D già incaricati nell'area delle posizioni organizzative un "*incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali*" ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018;

- si deve concludere, dunque, che al fine di garantire una adeguata continuità del settore, in via eccezionale e temporanea, prorogare l'incarico di posizione organizzativa di cui al decreto sindacale n. 3 del 10.05.2019;

Visto l'art. 17:

- comma 3 del CCNL 21.maggio 2019 a mente del quale "*in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. I comuni possono*



*avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito";*

*- comma 4 ai sensi del quale "I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito";*

Rilevato che questo ente sta valutando altresì la fattibilità economica di istituire e acquisire una unità di personale di categoria D, soprattutto alla luce di quanto si è potuto apprendere dalla bozza del nuovo CCNL in fase di stipula, che tende a valorizzare le figure interne;

Rilevato che ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti e che la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici;

Atteso che nell'ambito del servizio edilizia privata e lavori pubblici svolge attività lavorativa il solo seguente dipendente inquadrato nella categoria C che dispone potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere un incarico di PO in deroga alla disciplina dell'articolo 13 comma 2, del Ccnl funzioni locali 21/5/2018:

Cognome e Nome	Titolo di studio	Esperienza professionale
SALA FABIO	GEOMETRA	ASSUNTO IL 01/05/2008

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover pertanto prorogare l'incarico di responsabile della posizione organizzativa "Servizio Edilizia Privata e lavori pubblici" al geom. Fabio Sala, cat. C4;

Considerato che il destinatario del presente incarico possiede le necessarie competenze professionali allo scopo;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 82 del 24/10/2003;

Visto il regolamento area delle posizioni organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 43 del 03/05/2019;

Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 09/05/2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle posizioni organizzative.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;



Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico di responsabile della posizione organizzativa "Servizio Edilizia Privata e lavori pubblici";

## DECRETA

1. di prorogare in via straordinaria fino al 14 maggio 2023, per le motivazioni riportate in premessa, e con decorrenza 15.05.2022, l'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa al servizio Edilizia Privata e lavori pubblici al geom. Fabio Sala, Cat. C4, nato a Como il 25.11.1981, ai sensi dell'articolo 17 del Ccnl funzioni locali 21.05.2018, poiché non è risultato possibile assegnare agli altri dipendenti di categoria D inquadrati come posizioni organizzative un incarico *ad interim*, per le ragioni esposte in narrativa;
2. di dare atto che l'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, al venir meno dei requisiti necessari o in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL;
3. di continuare ad assegnare al medesimo una retribuzione di posizione pari ad euro 4.200,00.= annui lordi da corrispondere per 13 mensilità con lo stipendio; tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario; l'incaricato riceverà altresì una retribuzione di risultato conformemente a quanto previsto dall'art. 15 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, in relazione agli esiti del processo valutativo annuale e in base al sistema di misurazione e di valutazione della performance a tal fine adottato dall'ente; per eventuali compensi aggiuntivi trova applicazione l'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018.
4. di stabilire che l'esercizio di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dovrà conformarsi, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, agli atti di indirizzo adottati dagli organi, tra i quali, in particolare, lo Statuto ed i regolamenti di questo ente.
5. di dare atto, altresì, che:
  - ✓ l'incarico di responsabile dell'Area configura l'attribuzione della posizione organizzativa di cui all'art. 13 e ss. del contratto collettivo del 21 maggio 2018;
  - ✓ al suddetto funzionario competono le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed agli uffici appartenenti all'Area assegnata, in base al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare:
    - ✓ la competenza del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori assegnati al suddetto servizio;
    - ✓ la gestione e organizzazione del personale assegnato alla struttura apicale di cui trattasi;
    - ✓ la funzione di responsabile del procedimento per la gestione e organizzazione del servizio;
6. Di dare atto che l'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 18 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, ma che in

relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

7. Per tutto quanto non contemplato si fa espresso rinvio agli atti e provvedimenti richiamati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ancorchè non ivi materialmente allegati, nonché all'ordinamento degli enti locali, ai Contratti Collettivi Nazionale del Lavoro vigenti ed agli altri atti normativi e provvedimenti dell'ente in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro.

6. di dare atto inoltre, che gli atti relativi al conferimento dell'incarico in oggetto saranno pubblicati e aggiornati, a cura dell'ufficio personale, trattamento giuridico, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. Il presente provvedimento, previa comunicazione al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale della medesima.

8. Di demandare al Responsabile del servizio personale l'adozione della conseguente determinazione concernente l'assunzione dell'impegno di spesa.

9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio ragioneria e all'ufficio Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Plesio, lì 12.05.2022



IL SINDACO  
IL SINDACO  
Ing. Celestino Pedrazzini

Per accettazione: L'incaricato \_\_\_\_\_